

**Circolare N. 139 Prot. DEM2A-1783 del 05/08/2003**  
**emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

Conferimento di funzioni alle regioni in materia di porti – Questioni inerenti la competenza all'esercizio.

1. In seguito a recenti pronunciamenti in merito al riparto di competenze in oggetto ( 1 ) è stato rappresentato da più parti in diverse occasioni il dubbio sulla sorte degli atti amministrativi emanati da parte di autorità amministrativa (statale o della regione/enti locali, a seconda dei casi) successivamente ritenuta incompetente alla stregua del cennato orientamento. Da taluno si è anche paventata la nullità dei provvedimenti così emanati.

2. Al riguardo, in primo luogo, deve richiamarsi l'attenzione sulla estrema complessità della problematica afferente il conferimento in oggetto. Questa, infatti, si connette e deriva dall'attuale fase di evoluzione dell'ordinamento istituzionale che ha portata generale e non è quindi connessa al solo settore di competenza dell'Amministrazione marittima. Peraltro, del peculiare grado di complessità del settore viene dato atto sia livello istituzionale che dottrinale. Di tutto ciò costituisce tangibile testimonianza anche la inserzione della materia dei "porti" tra quelle oggetto dello schema di disegno di legge costituzionale recante "Nuove modifiche di Titolo V, parte seconda, della Costituzione", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile u.s.

Ne consegue che la costante evoluzione comporta che le soluzioni debbono essere valutate al momento della loro adozione, in quanto soggette a possibile rapida obsolescenza.

3. Venendo ai quesiti in merito al valore degli atti e dei provvedimenti finora posti in essere dall'autorità ritenuta incompetente, si osserva quanto segue. Preliminarmente, va posto in rilievo che si tratta di questione attinente alla individuazione del tipo di invalidità dell'atto amministrativo derivante dalla violazione delle norme relative alla competenza dell'organo emanante. L'invalidità, come noto e per i fini che qui interessano, si può articolare in nullità/inesistenza ovvero in illegittimità, distinzione cui conseguono regimi giuridici diversi. In proposito, risulta che, in generale, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ( 2 ) ritengono eccezionali le ipotesi di inesistenza o nullità relative ad atti e provvedimenti amministrativi, anche per quanto attiene alle ipotesi relative al soggetto agente. Tra queste ultime, potrebbero rilevare, ai fini che qui interessano, le fattispecie di inesistenza/nullità per incompetenza assoluta, fattispecie anch'esse individuate in ipotesi puntuali.

Viceversa, è altresì noto che laddove si configurino, sì, fattispecie di incompetenza, ma diverse da quelle che integrano l'incompetenza assoluta, si è in presenza di fattispecie di incompetenza relativa, e cioè di ipotesi di mera illegittimità. Con specifico riferimento alla violazione delle norme concernenti il riparto di competenze tra Stato e Regioni/Enti locali, la giurisprudenza prevalente ritiene, per quanto consta, che si verta in ipotesi di incompetenza, non assoluta, ma relativa allorché gli organi dei due enti diversi si inseriscono in un "sistema o plesso unitario" ( 3 ), con ciò intendendosi quelle ipotesi in cui la stessa materia sia oggetto di competenza ripartita tra detti enti.

4. Considerato che all'attualità, la competenza in materia di demanio marittimo risulta appunto non attribuita in esclusiva ad un ente, ma ripartita tra Stato e regioni/enti locali – come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.150/2003-, così da integrare un'ipotesi del cennato "sistema unitario", non può che concludersi per l'ascrizione dell'eventuale vizio, che ha costituito oggetto dei quesiti, alla categoria del vizio di legittimità per incompetenza relativa. Né al riguardo può sottacersi che, in punto di opportunità ( 4 ), appare preferibile, tenendo doverosamente conto delle conseguenze per l'utenza, il regime dell'incompetenza relativa a quello (meno flessibile) dell'incompetenza assoluta.

5. Solo per completezza, si intende come da quanto precede derivino sul piano amministrativo,

